

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione Consiliare Permanente*

*Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia*

"DELEGA AI COMUNI ~~E ALLE PROVINCE~~ ~~E ALLE COMUNITA' MONTANE~~ DELLE  
FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA LEGGE 25/5/1970 N.364, E  
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE INTERVENTI PER FRONTEGGIA  
RE I DANNI CAUSATI DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O AVVERSI-  
TA' ATMOSFERICHE"

Testo unificato del d.d.l. Giunta "Delega alle Province ~~e alle~~  
Comunità Montane delle funzioni amministrative di cui alla leg  
ge n.364 del 25/5/1970" e della p.d.l. Panico ed altri "Proce-  
dure per l'attuazione di piani di pronto intervento, specie in  
favore dei produttori agricoli, per fronteggiare i danni causa  
ti da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche .  
Delega di funzioni agli enti locali elettivi".

Approvato dalla III Commissione nella seduta del 15/2/1979 con  
l'astensione del Consigliere Giorgio Bortone.

AWM

R E L A Z I O N E

Collegli consiglieri,  
per effetto dell'art.70 del D.P.R. n.616/1977 alcune importanti funzioni amministrative contenute nella legge 25/5/1970 n.364, finora esercitate dal Ministro dell'agricoltura, sono state trasferite alle Regioni. Sono rimaste di competenza del Ministro soltanto le funzioni relative alla dichiarazione del carattere eccezionale dell'evento e quelle relative alla ripartizione dei finanziamenti fra le Regioni interessate.

Il D.P.R. n.616/1977 ha, oltre a ciò, introdotto l'importante novità di consentire alle Regioni di adottare a favore dei danneggiati anche tipi di provvidenze diverse da quelle previste nella suddetta legge n.364.

Tanto il disegno di legge della Giunta regionale intitolato: "Delega alle Province e alle Comunità Montane delle funzioni amministrative di cui alla legge n.364 del 25/5/1970", quanto quello presentato da alcuni consiglieri del gruppo comunista, intitolato "Procedure per l'attuazione di piano di pronto intervento, specie in favore dei produttori agricoli, per fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche. Delega di funzioni agli enti locali elettivi" affrontavano la questione degli interventi da attuare in conseguenza di eccezionali eventi calamitosi prendendo atto delle novità introdotte dal D.P.R. n.616/1977, e ciò ha reso molto più agevole la discussione congiunta delle due proposte in Commissione.

Tuttavia, mentre il disegno di legge della Giunta regionale individuava nelle Province e nelle Comunità Montane gli unici enti delegati a esercitare le funzioni di gestione che il D.P.R. n.616/1977 ha trasferito alla Regione, quello presentato da alcuni consiglieri del gruppo comunista individuava nei Comuni tali enti delegati assegnando alle Province compiti di coordinamento finanziario fra la Regione e i Comuni e di programmazione; tale proposta, inoltre, prevedeva interventi diversi oltre a quelli contenuti nella legge n.364.

La Commissione ha cominciato il suo delicato lavoro di discussione dei due disegni di legge indicando una audizione dei rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle organizzazioni pro

fessionali, sindacali, cooperative e degli imprenditori agricoli.

Tale consultazione, pienamente riuscita, ha consentito fra l'altro di conoscere più a fondo l'opinione degli enti elettivi sulle questioni poste dalla delega nonchè di prendere atto delle esigenze di accelerazione e rapidità nella spesa rappresentata con vivacità dalle organizzazioni degli operatori delle campagne.

La Commissione ha quindi lavorato sulle due proposte di legge giungendo ad elaborare un testo unificato su cui si è avuto il voto unanimemente positivo dei commissari presenti, ad eccezione del rappresentante del gruppo missino che si è astenuto nonchè il parere in via di massima favorevole da parte del rappresentante del Governo regionale.

La legge che si propone all'approvazione del Consiglio regionale individua nei Comuni, nelle Province e nelle Comunità Montane i destinatari della delega delle funzioni amministrative previste dalla legge n.364 (art.1) e compie un riparto della titolarità di tali funzioni delegate affidando ai Comuni l'esercizio di tutti gli interventi di tipo gestionale previsti dalla legge n.364 a cominciare dalla ricezione delle domande intese a ottenere i benefici di legge per finire con il pagamento delle provvidenze stesse (art. 3 primo comma, e art.6 primo comma), e affidando invece alle Province e alle Comunità Montane l'esercizio di tutte le funzioni di coordinamento, anche finanziario, che si è reso necessario prevedere per consentire ai Comuni di esercitare la delega in maniera piena e nel contempo senza che si determini un rischio di frammentarietà nel loro rapporto con la Regione (art.3 - secondo comma e art. 6 - ultimo comma).

Per quel che riguarda, invece, altre due funzioni importanti trasferite dal D.P.R. n.616 alla Regione, e cioè la delimitazione dei territori danneggiati e la specificazione dei tipi di provvidenze da adottare, mentre il d.d.l. della Giunta delegava alle Province e alle Comunità Montane la prima funzione e tratteneva alla Giunta regionale la seconda, la p.d.l. dei consiglieri del gruppo comunista delegava la prima funzione alle Province e la seconda al Consiglio regionale. La Commissione tuttavia, dopo approfondita riflessione, anche tenendo presente il tipo di riparto delle deleghe delineato nel testo unificato, ha ritenuto opportuno riservare alla Giunta regionale l'esercizio di entrambe le funzioni.

La legge varata dalla Commissione, inoltre, utilizzando le possibilità offerte dall'art.70 del D.P.R. n.616/1977, alle quali si

è già accennato, prevede - come tipi di provvidenze anche al di fuori di quelle previste dalla legge n.364 - che ai benefici previsti dalla legge n.364 possono accedere coloro le cui aziende abbiano subito perdite pari almeno al 30% della produzione lorda, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, anche su un solo appezzamento ed inoltre eleva il tetto massimo ammissibile per i contributi in conto capitale previsti dall'art.5 della legge n.364.

Questo ampliamento della operatività della legge n.364 corrisponde, del resto, a quanto fu richiesto dal nostro Consiglio regionale nel 1976, allorchè approvammo <sup>una</sup>/proposta di legge di iniziativa regionale tendente a modificare la legge n.364.

Da quella data ad oggi è intervenuto il D.P.R. n.616, e la Commissione ritiene che la normativa in esso contenuta consenta alla Regione di legiferare in questo senso.

D'altra parte, il testo approvato dalla Commissione consente lo incremento del nostro fondo regionale di solidarietà e stabilisce che in caso di mancato accoglimento da parte del Ministro della proposta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento o in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione rispetto alla consistenza del Fondo nazionale (cosa che potrà verificarsi, dal momento che lo impinguamento da 50 a 75 miliardi recato dalla recente legge finanziaria approvata dal Parlamento al Fondo nazionale di solidarietà per il triennio 1979-1981 è del tutto insufficiente), le somme eccedenti resteranno a carico del bilancio della Regione.

Colleghi consiglieri,  
pur sottolineando la necessità che si vada al più presto a varare una legge organica di delega relativa a tutto il settore dell'agricoltura e foreste, secondo quanto detta del resto lo stesso accordo programmatico, riteniamo che questa legge di delega, per quanto parziale e riferita ad alcune funzioni della legge n.364 trasferiteci in forza del D.P.R. n.616, potrà dare un importante contributo anche se vista come una maniera per sperimentare la delega e per affrontare quindi, nel concreto, nel fuoco dell'esperienza starei per dire, il decentramento delle funzioni e dei poteri ai Comuni.

Certo, allorchè disporremo su tutto il territorio regionale delle Associazioni dei Comuni di cui parla lo stesso accordo programmatico, sarà molto più facile affrontare i problemi del decentramento e i processi di delegazione dei compiti gestionali dalla Regione ai Comuni.

Siamo consapevoli che questa legge non risolve il problema dei danni causati alla nostra agricoltura dalle avversità atmosferiche e dagli attacchi dei parassiti, che si aggirano in media -secondo alcune stime- attorno ai 250 miliardi l'anno, con un danno quindi pari a circa il 24% della produzione lorda vendibile che l'agricoltura pugliese ha espresso nel quinquennio 1973-1977. Infatti per affrontare tale problema in modo soddisfacente occorre sviluppare interventi di prevenzione sia in materia di misure antiparassitologiche sia per quel che riguarda l'avvio di un sistema di difesa agro-meteorologica e lo sviluppo della sperimentazione e assistenza tecnica.

Tuttavia noi pensiamo che questa legge, già nelle condizioni attuali, può dare un notevole contributo alla accelerazione e snellimento delle procedure di spesa per una serie di interventi previsti dal Fondo nazionale di solidarietà per risarcire i coltivatori dei danni subiti.

Tali procedure di spesa infatti, oggi sono oltremodo lente e farraginose come dimostrano le migliaia di pratiche giacenti presso gli ispettorati all'agricoltura a seguito delle passate calamità e come in più occasioni hanno avuto modo di denunciare gli stessi coltivatori.

(Pasquale Panico)

P. Panico

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

1.

Art. 1

Q. U. I.

Sono delegate ai Comuni ~~alle~~ Province ~~e alle Comunità Montane~~ le funzioni amministrative trasferite alla Regione per gli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui all'art.1, lettere a), b), c), e all'art.2 della legge 25/5/1970 n.364 e successive modificazioni, ad eccezione delle funzioni relative alla delimitazione del territorio danneggiato, alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi e all'adozione di misure di pronto intervento rivolte all'immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, che sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 2

Q. U. I.

Le funzioni di cui al precedente articolo sono esercitate secondo quanto dispongono i successivi articoli della presente legge.

Art. 3

Q. U. I.

I Comuni, in presenza di eventi eccezionali che abbiano interessato il territorio di competenza producendo effetti dannosi, forniranno nel più breve tempo possibile, alle Province ~~e alle Comunità Montane~~ di appartenenza gli elementi utili e necessari per provocare, da parte del Ministro dell'Agricoltura, la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o avversità atmosferica. I Comuni provvederanno altresì, entro ~~90~~ <sup>15 giorni</sup> dal verificarsi dell'evento, a formulare alle Province ~~e alle Comunità Montane~~ di appartenenza pareri in merito alla delimitazione del territorio danneggiato e al tipo di provvidenze da applicarsi.

./.

Am

segue art. 3

Le Province ~~e le Comunità Montane~~ trasmetteranno alla Giunta regionale gli elementi utili e necessari di cui al precedente comma nonchè, entro ~~gg. 30~~ <sup>giorn. 30</sup> dal verificarsi dell'evento, proposte definitive relativamente alla delimitazione del territorio e al tipo di provvidenze.

La Giunta regionale fornisce al Ministro dell'Agricoltura gli elementi utili e necessari per provocare la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo; inoltre, acquisite le proposte di cui al precedente comma, con provvedimento di urgenza, delimita i territori danneggiati e determina il tipo di provvidenze da applicarsi autorizzando, ove lo ritenga opportuno, l'immediata attuazione dei provvedimenti di cui al successivo art.4 della presente legge, anche prima del Decreto Ministeriale che dichiara la esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o avversità atmosferica e dell'assegnazione della quota da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale.

In caso di mancato accoglimento della proposta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento, ovvero in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi rispetto alle disponibilità derivanti dall'applicazione della legge 25/5/1970 n.364 e successive modificazioni, l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.

Art. 4      Q. U. .

La Giunta regionale può autorizzare gli enti delegati a disporre l'anticipazione agli aventi diritto delle seguenti agevolazioni previste dalla legge n. ~~364/1970~~ <sup>del 25/7/70</sup> e successive modificazioni:

1) contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'art. 5;

2) agevolazioni sui prestiti di cui al primo e secondo comma ~~dell'art.~~ <sup>degli art.</sup> dell'art.5 e all'art.7; a tale fine ~~le Province~~ <sup>le Province</sup> ~~Comuni~~ stipuleranno apposita convenzione con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, conformemente ad uno schema che la Giunta regionale ~~delibererà~~ <sup>delibererà</sup> entro gg.10 dall'entrata in vigore della presente legge.

*Am*

segue Art. 4

3) contributi in conto capitale di cui alla lettera a) dell'art.3. Dette agevolazioni sono concesse alle condizioni di cui al successivo art.6 della presente legge.

Art. 5

Q. U.

La Giunta regionale provvederà a fornire alle Province ~~e alle Comunità Montane~~ le somme necessarie per consentire a queste ed ai Comuni l'esercizio delle funzioni delegate, comprensive delle spese di personale e di funzionamento dei servizi adibiti all'attuazione della delega calcolate nel limite massimo del 5% delle somme erogate.

Il versamento dei mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni delegate verrà effettuato dalla Giunta regionale in relazione al prevedibile sviluppo delle attività, sulla base delle richieste provenienti dalle Province ~~e dalle Comunità Montane~~, sotto forma di anticipazioni.

Le Province ~~e le Comunità Montane~~, entro quattro mesi dall'erogazione della spesa, trasmetteranno alla Regione, per la relativa approvazione, i rendiconti con la documentazione contabile delle assegnazioni; a tale fine, i Comuni sono tenuti a trasmettere alle Province ~~e alle Comunità Montane~~ tutta la documentazione necessaria secondo modalità stabilite dalle stesse.

Art. 6

(inverso art.) Q. U.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della presente legge, ai Comuni sono delegate le funzioni amministrative relative alla adozione dei formali provvedimenti di concessione e liquidazione agli aventi diritto delle provvidenze previste dagli artt.3 lett.a) e c), 4 primo e secondo comma, 5, 7 e 13 della legge 25/5/1970 n.364 e successive modificazioni, rispettando la preferenza stabilita dall'art.

segue Art. 6

5 della legge 22/10/1976 n.750, ivi compresi:

- 1) la ricezione delle domande intese ad ottenere i benefici di legge, da presentare entro gg.20 dalla data di emanazione del Decreto di delimitazione del territorio danneggiato, pena la decadenza del diritto
- 2) l'istruttoria sulle richieste pervenute
- 3) l'inoltro della richiesta di finanziamento alle Province o alle Comunità Montane, da effettuarsi entro gg.90 dalla data di emanazione del Decreto di cui al punto 1) del presente comma
- 4) il pagamento delle provvidenze, in favore dei conduttori dei terreni colpiti ricadenti sul territorio di competenza.

Le provvidenze di cui al precedente comma possono essere concesse a condizione che le aziende abbiano subito perdite, anche su un solo appezzamento, in misura non inferiore al 30% della produzione lorda, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, esclusa quella zootecnica, e per un importo non superiore a lire 1.500.000 graduato in rapporto all'entità del danno qualora si tratti dei contributi in conto capitale di cui all'art.5 della legge 25/5/1970 n.364 e successive modificazioni.

La concessione dei prestiti di cui al primo comma del presente articolo, relativi agli artt.5 e 7 della legge 25/5/1970 n.364 e successive modificazioni, verrà effettuata dagli enti delegati con le modalità di cui all'art.8 della medesima legge n.364 anche nel caso in cui l'importo del prestito sia pari o inferiore a lire 5.000.000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della presente legge, alle Province e alle Comunità Montane sono delegate le funzioni di coordinamento tra la Regione e i Comuni, ivi compresa la emissione dei formali provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme occorrenti a ciascun Comune delegato comprensive delle spese di gestione di cui al primo comma del precedente art.5 nella misura del 4%; per lo svolgimento delle predette funzioni, le Province e le Comunità Montane si avvarranno della collaborazione dei Comitati Consiliari costituiti ai sensi dell'art.11 della legge regionale 3/3/1978 n.15 e successive modificazioni.

Art. 7

*Q. n.*

In caso di inadempienza da parte dei Comuni nell'esercizio di

*ANN*

segue Art. 7

una o più delle funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge, dette funzioni sono esercitate dalle Province ~~e dalle Comunità Montane~~ competenti per territorio, che si avvarranno per la circostanza degli uffici tecnici periferici dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

In caso di inadempienza da parte delle Province ~~o delle Comunità Montane~~ nell'esercizio di una o più delle funzioni ad esse delegate ai sensi della presente legge, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma, dette funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale tramite i propri organi.

— (alt. corso)

Art. 8

(nuovo art.) Q. n.

A decorrere dal 1979 nel bilancio della Regione è inserito apposito capitolo recante la denominazione "Spesa occorrente per reintegrare il Fondo di solidarietà regionale istituito con la legge regionale 7/2/1974 n.15", con uno stanziamento pari alla differenza tra la consistenza del Fondo alla data di approvazione o di assestamento del bilancio regionale e la dotazione che sarà ritenuta congrua dal Consiglio regionale per far fronte agli eventi dannosi.

A decorrere dal 1979 nel bilancio della Regione è inserito apposito capitolo recante la denominazione "Spesa per l'attuazione di interventi a seguito di eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche", sul quale affluiranno le assegnazioni del Fondo di solidarietà nazionale e le eventuali occorrenti integrazioni da prelevarsi dal Fondo regionale di solidarietà.

In sede di approvazione della legge sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, o di variazioni al documento contabile di cui alla legge regionale 19/1/1979 n.5, si provvederà a istituire i capitoli di cui ai precedenti commi e alle relative coperture finanziarie.

Art. 9

Q. u .

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, <sup>o/2</sup> ~~in quanto~~ compatibili, le norme della legge 25/5/1970 n.364 e successive modificazioni e della legge regionale 7/2/1974 n.15.

ARM